

Spett.le **Siad SpA**
Via San Bernardino, 92
24126 Bergamo
siadgare@pec.it

Carbonia, 14/07/2025
Prot. n. 533/2025

Oggetto: Contratto n° 42/2025 del 14/07/2025 per la fornitura triennale di bombole di gas tecnici puri per il Centro Ricerche Sotacarbo SpA.
Spese generali.
CIG: B785A7ADB1.

Facciamo seguito alla nostra Richiesta di Preventivo prot. nr. 77/ACQ/2025 del 17/06/2025 e al Vostro Preventivo n. 25-06494, rfq_466769 del 24/06/2025 il quale si intende parte integrante del presente contratto, per confermarVi il nostro benestare per la fornitura triennale di bombole di gas tecnici puri per il Centro Ricerche Sotacarbo SpA.

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata presso la Sotacarbo SpA – Grande Miniera di Serbariu – 09013 Carbonia (SU).

Con l'accettazione del presente contratto confermate di essere a perfetta conoscenza della fornitura da eseguire, di tutto quanto riguarda l'accessibilità ai luoghi di lavoro indicati dalla Committente e di non avere eccezione alcuna da sollevare.

Ogni errore e/o mancata e/o inesatta valutazione delle difficoltà relative alle attività da eseguire, in cui può essere incorso l'Operatore economico nelle indagini e nelle valutazioni di cui sopra, non lo esonera dal rispettare, sotto ogni punto di vista, gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto la fornitura triennale di bombole di gas tecnici puri per il Centro Ricerche Sotacarbo SpA. come dettagliatamente descritto nel Vostro preventivo n. 25-06494, rfq_466769 del 24/06/2025, allegato al presente contratto.

Art. 2 – Modalità di esecuzione e durata del contratto

L'oggetto della fornitura dovrà essere consegnato presso la Sotacarbo SpA – Grande Miniera di Serbariu – 09013 Carbonia (SU) entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della Committente.

Gli ordini verranno effettuati tramite mail dal RUP e in caso di più ordini mensili le fatture devono essere trasmesse mensilmente. Tutte le consegne della fornitura dovranno essere condotte secondo gli accordi intercorsi con il ns. RUP incaricato, il Rag. Massimiliano Demurtas.

Il presente contratto ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione o fino all'eventuale raggiungimento dell'importo affidato.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il RUP nominato per la presente fornitura è il Rag. Massimiliano Demurtas, tel. 0781 1862445, sotacarbo@pec.it e assicurerà che gli adempimenti previsti nel presente contratto vengano assolti in maniera corretta.

Art. 4 - Corrispettivo

Il presente contratto è stipulato per un corrispettivo di **€ 13.698,02** (Euro tredicimilaseicentonovantotto/02) oltre l'IVA di legge. Si specifica che durante l'esecuzione della fornitura, per il sopravvenire di avvenimenti non preventivabili al momento della stipula del presente contratto/ordine, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche inerenti alle attività necessarie al corretto svolgimento dello stesso. Tali attività supplementari, comunque, non modificheranno la natura del presente contratto.

Art. 12 - Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Sotacarbo SpA e da questa accettato.

È ammessa la collaborazione con società o professionisti del settore, previa presentazione di contratti/scritture in essere in data antecedente alla stipula contrattuale.

Art. 13 - Ingresso Personale e Mezzi

Il personale e i mezzi dell'Operatore economico, operanti all'interno delle aree del Committente, devono attenersi tassativamente alle norme contenute nelle disposizioni aziendali e a quelle impartite dalla Società per l'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Controversie

Le controversie relative al presente contratto saranno definite dall'autorità giudiziaria del Foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 - Recesso e risoluzioni

La Committente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

La Committente ha, inoltre, facoltà di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la Committente avrà diritto a rescindere il contratto dandone comunicazione scritta all'Operatore economico anche qualora:

- l'Operatore economico non proceda all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto nei tempi o con la sequenza che la Committente ritiene siano necessari;
- l'Operatore economico sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;
- l'Operatore economico commetta qualsiasi violazione contrattuale e non Vi ponga rimedio entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione scritta della Committente;
- da parte dell'Operatore economico non vengano rispettati tutti gli obblighi previsti in contratto;
- da parte dell'Operatore economico non venissero rispettate le norme in vigore relative ad assicurazioni, trattamento economico e previdenziale dei propri dipendenti.

Il presente contratto sarà risolto di diritto, inoltre, nell'ipotesi in cui:

- le transazioni relative ai pagamenti siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- gli Operatori economici, i subappaltatori, i subcontraenti non utilizzino uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, ai contratti pubblici. L'Operatore economico è tenuto, infine, ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalla Sotacarbo SpA, oltre ad inserire contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per la risoluzione del contratto imputabile a colpe e/o cause dell'Operatore economico, la Committente si può avvalere di quanto previsto nell'art. 1456 C.C. "Clausola risolutiva espressa" indirizzando all'Operatore economico apposita comunicazione scritta.

Resta inteso che al momento stesso in cui il contratto viene risolto, l'Operatore economico non avrà diritto a percepire alcun compenso, fintanto che le attività non siano completamente ultimate. Allora gli sarà riconosciuto il solo pagamento delle prestazioni o forniture regolarmente eseguite/i.

L'Operatore economico sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla Committente per tale rescissione e la Committente avrà diritto a dedurre l'importo di tale perdita, danno o spesa degli importi dovuti all'Operatore economico.


Si rammenta che la Sotacarbo SpA ha adottato il Patto d'Integrità e pertanto costituiranno cause di risoluzione contrattuale anche la non applicazione degli obblighi previsti nel Patto stesso.

Art. 16 - Conferma

Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione via PEC del presente contratto, dovete farci pervenire la Vs. conferma debitamente firmata per accettazione, senza riserve delle clausole riportate nel ns.contratto, alla e-mail sotacarbo@pec.it.

Distinti saluti

Direzione Affari Generali
(Dott. Gianni Serra)



L'Operatore Economico

Sotacarbo SpA
Il Responsabile Amministrativo

